



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA




Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Conferenza Chimica Sostenibile

L'integrazione dei criteri della
tassonomia nell'innovazione sostenibile

31 marzo 2026

Il Pacchetto Finanza Sostenibile



Il Pacchetto comprende:

- Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)
 - Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 (ESRS)
- Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD)
- Regolamento (UE) 2019/2088 (SFRD)
- Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia)
 - Regolamento Delegato (UE) 2021-2139 (Clima)
 - Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 (Informativa)
 - Regolamento Delegato (UE) 2023-2486 (Ambiente)



Il commissario per l'Economia, V. Dombrovskis, e la commissaria per i Servizi finanziari, M. L. Albuquerque [Bruxelles, 26 febbraio 2025]

I principi fondamentali della Tassonomia

Per definire le attività di business allineate alla Tassonomia si considerano i seguenti criteri tecnici di screening (TSC):



Attività del settore chimico nei diversi obiettivi

Obiettivo ambientale	Attività economiche della chimica per i quali sono state definite i criteri
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Idrogeno, nerofumo, soda, cloro, prodotti chimici di base organici(*), ammoniaca anidra, acido nitrico, fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.
Adattamento ai cambiamenti climatici	Idrogeno, nerofumo, soda, cloro, prodotti chimici di base organici(*), ammoniaca anidra, acido nitrico, fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche; medicinali.

Altri aspetti da considerare:

- utilities (es. energia, impianti di trattamento acque);
- Altre attività economiche possono contenere criteri relativi all'uso di sostanze (es. apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(*) a) prodotti chimici di alto valore: acetilene, etilene, propilene, butadiene; b) aromatici: es. alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele, cicloesano, benzene, toluene, o-xilene, p-xilene, m-xilene e miscele di isomeri dello xilene, etilbenzene, cumene.....(omissis); c) vinile di cloruro; d) stirene; e) ossido di etilene; f) monoetilenglicole; g) acido adipico.

Fabbricazione di materie plastiche in forma primaria (1)

Criteri di vaglio tecnico mitigazione dei cambiamenti climatici

Descrizione attività

Fabbricazione di resine, materie plastiche ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, così come produzione di resine sintetiche non personalizzate.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al **codice NACE C20.16** conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Contributo sostanziale

- a) **la plastica in forma primaria** è fabbricata interamente attraverso il **riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica**;
- b) se il riciclaggio meccanico non è tecnicamente fattibile o economicamente conveniente, **la plastica in forma primaria è fabbricata interamente attraverso il riciclaggio chimico di rifiuti di plastica** e le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata, esclusi i crediti calcolati derivanti dalla produzione di combustibili, sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (153) o la norma ISO 14064- 1:2018 (154). Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.
- c) **derivate in tutto o in parte da materie prime rinnovabili** (155) e le emissioni di gas serra nel loro ciclo di vita sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita delle materie plastiche equivalenti in forma primaria fabbricate a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

La biomassa agricola utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, di detta direttiva.

Fabbricazione di materie plastiche in forma primaria (2)

Criteri di vaglio tecnico mitigazione dei cambiamenti climatici

Obiettivo ambientale	Attività economiche della chimica per i quali sono state definite i criteri
Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui: a) documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di polimeri (156); b) conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (157). Non si verificano effetti incrociati significativi.
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Fabbricazione di API o sostanze farmaceutiche (1)

Criteri di vaglio tecnico prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Descrizione attività

Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice **NACE C21.1** conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Contributo sostanziale

1.1 L'API soddisfa uno dei requisiti seguenti:

- a) l'API è una sostanza presente in natura come le vitamine, gli elettroliti, gli aminoacidi, i peptidi, le proteine, i nucleotidi, i carboidrati e i lipidi e, in linea con gli orientamenti dell'Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano, è generalmente considerato **degradabile** nell'ambiente;
- b) se l'API non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), l'API, i suoi metaboliti umani principali e i suoi principali prodotti di trasformazione nell'ambiente soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) sono classificati come rapidamente biodegradabili in base ad almeno uno dei metodi di prova previsti dalla prova 301 (A-F) relativa alla **biodegradabilità** rapida di cui alle linee guida dell'OCSE per le prove sulle sostanze chimiche, in conformità del valore minimo necessario per la biodegradabilità rapida definito in tali linee guida;
 - ii) sulla base della prova specifica *Test No. 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems* (OCSE 308)(4) delle linee guida dell'OCSE per le prove sulle sostanze chimiche(5), si può concludere che siano mineralizzati rispetto ai criteri di persistenza definiti negli orientamenti

1.2. L'API è considerato un sostituto adeguato di un altro API disponibile sul mercato, all'interno dello stesso settore terapeutico o della classe di sostanza, che è disponibile in commercio o lo era negli ultimi 5 anni e non soddisfa i requisiti di cui al punto 1.1. Il rispetto di questo requisito è dimostrato mediante un'analisi accessibile al pubblico, verificata da una terza parte indipendente.

1.3. Il procedimento di fabbricazione dell'API non comporta l'uso di sostanze, in quanto tali o in miscele, che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il gestore abbia valutato e documentato che sul mercato non sono disponibili altre sostanze o tecnologie alternative adeguate e che sono utilizzate in condizioni controllate.

Fabbricazione di API o sostanze farmaceutiche (2)

Criteria di vaglio tecnico prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Contributo sostanziale

2. L'attività è conforme ai requisiti in materia di emissione di inquinanti illustrati di seguito.2.1.

Se l'attività rientra nel relativo ambito di applicazione, i valori limite di emissione sono inferiori al punto intermedio degli intervalli **dei BAT-AELstabiliti**:

- a) nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica per le emissioni nell'atmosfera provenienti da nuove installazioni (o da installazioni esistenti nei quattro anni che seguono la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT), se si applicano le condizioni pertinenti(8);
- b) nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC)(9)per l'attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra;
- c) nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica(10);
- d) nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – solide e non(11);
- e) nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – ammoniacale, acide e fertilizzanti(12);
- f) nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di specialità chimiche inorganiche(13); per l'attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra.

Gli impianti che rientrano nell'intervallo o negli intervalli dei BAT-AEL che ambiscono a raggiungere il punto intermedio non causano alcun effetto incrociato significativo. Le installazioni cui è stata concessa una deroga conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE non si considerano rispondenti ai criteri di vaglio tecnico per il periodo di deroga.

2.2. Se è disponibile una metodologia di misurazione in continuo per un determinato inquinante, il gestore applica sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS), sistemi di monitoraggio continuo della qualità degli effluenti (CEQMS) e altre misure che garantiscono la verifica periodica del non deterioramento dell'ambiente.

2.3. Il gestore applica la separazione dei rifiuti di solventi per il recupero di solventi a partire dai flussi concentrati, ove tecnicamente applicabile. Si evitano i solventi di cui alla tabella 1 della linea guida *ICH guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents* dell'Agenzia europea per i medicinali(14).

La perdita massima di solventi dal totale degli input non supera il 3 %. L'efficienza di recupero complessiva dei composti organici volatili (COV) è almeno del 99 %.

Mediante campagne di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), il gestore verifica almeno ogni tre anni che le emissioni fuggitive **di COV** siano inferiori alle soglie definite di seguito in parti per milione in volume (ppmv). Si raccomandano investimenti per l'impiego di apparecchiature ad alta integrità, a condizione che, per i casi di cui alla BAT 23, lettera b), delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica (WGC), queste siano installate in impianti esistenti, portando la soglia di pressione a 200 bar. Il programma di verifica minimo può essere ridotto nei casi in cui la quantificazione delle emissioni totali di COV provenienti dall'impianto sia periodicamente qualificata mediante correlazione tracciante (TC) o tecniche ottiche basate sull'assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale), la tecnica SOF (flusso di occultazione solare) o altre misure con prestazioni equivalenti.

Le emissioni diffuse di sostanze o miscele classificate come CMR 1 A o 1B provenienti da apparecchiature che presentano problemi di trafileamento non superano una concentrazione di 100 ppmv(15)

Le campagne LDAR presentano le caratteristiche descritte nella BAT19 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, che comprendono la rilevazione, la riparazione e la manutenzione delle perdite di trafileamento entro 30 giorni dalla rilevazione e una soglia di trafileamento pari o inferiore a 5 000ppmv per le sostanze o miscele diverse da quelle classificate come CMR 1 A o 1B, e che sono oggetto di riesame e aggiornamento per il miglioramento continuo dell'installazione. Le perdite di solvente e l'efficienza di recupero dei COV sono controllate sulla base di un piano di gestione dei solventi che utilizza un bilancio di massa per la verifica di conformità, a norma del capo V della direttiva 2010/75/UE.

2.4. Le acque reflue, i rifiuti e altri scarti (compresi i sottoprodotti solidi, liquidi o gassosi della fabbricazione) sono smaltiti in modo sicuro, tempestivo e igienico. I contenitori o i condotti per i materiali di rifiuto sono chiaramente identificati. I dati analitici che dimostrano la conversione di tali sostanze e dei loro residui in rifiuti non pericolosi sono disponibili presso l'impianto e tenuti aggiornati.

Criteria DNSH sull'inquinamento


Criteria DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di:

#	Gruppi di sostanze	Regolamento di riferimento
a	POP (Persistent Organic Pollutants)	Reg. (UE) 2019/1021
b	Mercurio	Reg. (UE) 2017/852
c	ODS (Ozone-Depleting Substances)	Reg. (UE) 2024/590
d	Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)	Dir. 2011/65/UE (RoHS)
e	Sostanze con restrizioni del Regolamento REACH	Reg. (UE) 1907/2006 (REACH), Allegato XVII
f	SVHC (Substances of Very High Concern)	Reg. (UE) 1907/2006 (REACH), artt. 57 e 59

Il calcolo per la rendicontazione di sostenibilità

Per ciascun obiettivo della Tassonomia europea sarà necessario individuare le "Attività Eligible" (in termini di Fatturato, di CapEx e di OpEx) e, se rispetteranno i criteri definiti dagli Atti Delegati, suddividerle tra "Attività Aligned", "Attività Transitional*" e "Attività Enabling*" secondo i criteri definiti nelle 9 macro attività economiche dagli Atti Delegati.



*la definizione di "Attività Enabling" e "Attività Transitional" (art. 16 del Reg. EU 852/2020 sulla Tassonomia) non è univoca per tutte le 9 macro attività economiche. Gli Atti Delegati definiscono quali possano essere unicamente "Enabling" e quali unicamente "Transitional" e quali possano essere "Transitional" o "Aligned".

Grazie per l'attenzione!